

prescrizione ex art. 28 l. 689/81 dei crediti azionati, l'illegittimità delle maggiorazioni applicate e l'omessa motivazione dell'atto opposto. Ne chiede, pertanto, l'annullamento, con vittoria di spese da distrarsi. Si sono costituite ~~_____~~ ~~_____~~, depositando documentazione, il ~~_____~~ ~~_____~~, deducendo l'incompetenza per materia del giudice adito in favore della competenza del Tribunale quale giudice dell'esecuzione, depositando documentazione relativa alla notifica del verbale presupposto e chiedendo il rigetto del gravame, e l'~~_____~~ ~~_____~~, parimenti eccependo l'incompetenza per materia del giudice adito, la propria carenza di legittimazione passiva quanto alla dedotta mancata notifica dei verbali, la legittimità delle maggiorazioni applicate e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. Quindi la causa all'udienza del 29/1/15, sulle conclusioni della ricorrente e del ~~_____~~ ~~_____~~, è stata decisa dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, in via preliminare, qualificarsi la domanda come ricorso ex artt. 22 e 23 l. 689/81 avverso l'atto in oggetto (e quindi affermarsi la competenza per materia del giudice adito), considerato che la ricorrente sostanzialmente deduce la mancanza della preventiva e tempestiva notificazione sia dei provvedimenti sanzionatori (verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada) che delle cartelle esattoriali, con la conseguenza che il provvedimento oggi impugnato costituisce il primo atto idoneo a porre l'interessata in grado di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, a consentirgli cioè di recuperare in tale sede il momento di garanzia costituito dall'opposizione agli atti di cui non ha avuto conoscenza (come peraltro espressamente confermato dall'istante all'udienza dell'11/10/12). Ciò premesso, il ricorso è fondato. Per quanto riguarda i verbali di accertamento presupposti di spettanza di ~~_____~~ ~~_____~~, la stessa non ha prodotto alcuna documentazione relativa all'avvenuta rituale e tempestiva notifica di detti atti, mentre con riguardo al verbale riferito al ~~_____~~ ~~_____~~ dalla documentazione prodotta (relata dell'avviso di ricevimento dell'atto notificato a mezzo posta con attestazione di omesso ritiro del piego depositato) non è dato evincere né la riferibilità della stessa al verbale, né l'avvenuto invio dell'avviso di giacenza; quanto, infine, alle cartelle sottese, parte opposta ~~_____~~ ~~_____~~ non ha fornito prova dell'avvenuta notifica delle stesse, con la conseguenza che devono ritenersi gli enti creditori decaduti dal diritto di esigere le somme richieste. Spese come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:

-in accoglimento del ricorso, dichiara estinto il diritto dei resistenti ~~_____~~ e ~~_____~~ ~~_____~~ di esigere le somme di cui alle cartelle di pagamento sottese all'atto opposto n.



0972009000040075;

-per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto opposto suddetto;

-condanna i resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 650,00 per compenso professionale e spese, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 cpc.

Così deciso in Roma, 29/1/15

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Gianfranco BARBARIA

DEPOSITATA
19.2.15
CANTIERI
Barbaria

